



COMUNE DI BAGNONE
(Provincia di Massa Carrara)

TARI

REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI

Anno 2021

Approvato con Delibera del C. C. n. 7 del 30/03/2021

INDICE

Articolo 1 - Disciplina TARI _____	4
Articolo 2 - Soggetto attivo _____	4
Articolo 3 - Natura del tributo _____	4
Articolo 4 – Presupposto per l’applicazione del tributo _____	4
Articolo 5- Soggetti passivi _____	5
Articolo 6 - Locali ed aree scoperte non soggette al tributo ed agevolate per interventi tecnici _____	5
Articolo 7 – Determinazione della base imponibile _____	7
Articolo 8 – Istituzioni scolastiche statali _____	8
Articolo 9 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti _____	8
Articolo 10 – Piano finanziario _____	9
Articolo 11 – Determinazione delle tariffe _____	9
Articolo 12 – Classificazione delle utenze non domestiche _____	10
Articolo 13 – Determinazione numero degli occupanti delle utenze domestiche _____	10
Articolo 14- Decorrenza del tributo _____	11
Articolo 15 - Zone non servite _____	11
Articolo 16 - Mancato svolgimento del servizio _____	12
Articolo 17 - Riduzione per le utenze domestiche (art. 1, c. 659, l. n. 147/2013) _____	12
Articolo 18 – Riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche _____	13
Articolo 19 - Esenzioni e inapplicabilità _____	13
Articolo 20 - Esenzione per reddito _____	14
Articolo 21 – Bonus sociale sul servizio di gestione integrato dei rifiuti (Art. 57 bis, comma 2, D.L. 124/19 convertito in legge n. 157/2019 _____	14
Articolo 22 – Riduzione per pagamento mediante domiciliazione bancaria (Art. 118 ter, D. L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020) _____	15
Articolo 23 - Tributo giornaliero _____	15
Articolo 24 – Tributo provinciale _____	16
Articolo 25 – Dichiarazione di inizio occupazione/detenzione, variazione e cessazione _____	16
Articolo 26 – Riscossione _____	16
Articolo 27 – Termini e modalità di dichiarazione _____	17
Articolo 28- Funzionario responsabile e accertamenti _____	18
Articolo 29 – Accertamento con adesione _____	18

Articolo 30 - Sanzioni e interessi _____	18
Articolo 31 – Destinazione di una quota del gettito derivante dall'accertamento IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi ed all'incentivazione dei dipendenti _____	19
Articolo 32 – Somma minima di accertamento _____	19
Articolo 33 – Rimborsi _____	19
Articolo 34 – Contenzioso _____	20
Articolo 35 – Entrata in vigore _____	20
 ALLEGATO A – Coefficienti di applicazione tariffa fissa e variabile	 21

TITOLO UNICO – TASSA RIFIUTI

Art. 1– Disciplina TARI

1. Il presente Titolo disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (di seguito "TARI"), istituita dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni, (Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014) a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, come individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

2. Ai sensi dell'art. 1 comma 738 L. 160 del 27/12/2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell'imposta municipale propria (IMU).

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come ribadito dall'articolo 1 comma 780 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina TARI.

Art. 2 – Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato dal Comune di Bagnone nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 - Natura del tributo

1. La tassa sui rifiuti (TARI), è destinata a finanziare integralmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché a coprire i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 6.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 9 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. Nell'ipotesi di detenzioni temporanee di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 6 - Locali ed aree scoperte non soggette al tributo ed agevolate per interventi tecnici

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come, a titolo esemplificativo:

a) locali privi di mobili, suppellettili, impianti od attrezzature e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (utenze idrica ed elettrica, fornitura di gas, telefonica o informatica) per l'intero periodo dell'anno;

b) le superfici, ubicate in aree scoperte o locali, destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, ricovero del bestiame, silos. Per i citati locali vale la regola che non vi deve essere di norma presenza umana;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o di inizio occupazione, se antecedente. Nel caso in cui il soggetto interessato abbia stabilito la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di ristrutturazione, lo stesso è tenuto a comunicare l'indirizzo ed i dati dell'immobile dove è temporaneamente domiciliato, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o residenza;

e) le unità immobiliari in stato di inagibilità, debitamente dichiarate tali anche ai fini dell'Imposta municipale propria;

f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione, le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) ripostigli, stenditoi, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,50 m;

h) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, e comunque non accessibili;

i) edifici o loro parti adibiti al culto ed i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso (cori, sacrestie, depositi e simili);

j) le parti in comune dei condomini di cui all'art. 1117 del codice civile, comma 1, numeri 1 e 3, fermo restando l'obbligazione di coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva;

k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

Sono comunque soggette al tributo le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento di carburanti, controllo pressione pneumatici e simili;

l) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

m) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi.

n) per le attività industriali ed artigianali produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In particolare il calcolo della superficie tassabile, per queste aziende e secondo quanto indicato dalla L. 147 del 27/12/2013 art. 1 co.649, non dovrà tener conto dei locali uso laboratorio.

o) Relativamente alle attività in cui la superficie destinata alla produzione di rifiuti speciali non sia facilmente distinguibile dal resto dell'area di attività si applica la riduzione del 20% sulla base imponibile;

p) Relativamente alle attività artigianali e commerciali per le quali è facilmente documentabile la produzione di rifiuti non assimilabili all'urbano ma non sia possibile differenziare le superfici sulle quali applicare il tributo, si procede ad un abbattimento percentuale della superficie imponibile, come da tabella 1:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Magazzini senza alcuna vendita diretta	5
Distributori di carburante (limitatamente ai locali chiusi ad uso promiscuo)	10
Lavanderia a secco, tintorie	15
Laboratori di analisi fotografiche	15
Idraulico, fabbro, elettricista	20
Tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie e analoghi	20
Falegnameria	30
Carrozzerie, elettrauto, gommista, autofficine	30

Impianti di recupero inerti	50
Marmisti	50

Tab. 1

q) i locali utilizzati dalle IPAB riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi dell'art. 31 comma 3 della L.R.T. n. 43 del 03/08/2004,

r) i locali utilizzati da associazioni e fondazioni (ONLUS) di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) 8 e 9 del d. lgs 460/1997, e da associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall'art 7 della l. n. 383/2000 destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività sociale svolta.

2. L'esenzione è applicata sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria. In caso di denuncia integrativa o di variazione sarà applicata con effetto dall'anno successivo rispetto alla data di presentazione della stessa.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo sarà applicato il tributo a partire dall'anno in cui è ipotizzabile che si sia verificato il primo conferimento oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7 - Determinazione della base imponibile

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini TARI.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 646 della Legge 147/2013, la superficie imponibile sarà determinata dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.

3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 m, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate per la proiezione orizzontale e per il numero dei piani. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta da parte dell'accertatore tributario.

Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 8 - Istituzioni scolastiche statali

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina del tributo di cui all'art. 33-bis del decreto legge 31.12.2007 n° 248, convertito con modificazioni dalla legge 28.2.2008 n° 31, così come stabilito dal comma 14 dell'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214.

2. La somma attribuita al Comune per gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del comma precedente, è sottratto dal costo che deve essere coperto dal tributo disciplinato dal presente regolamento.

Art. 9 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

9. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti.

Art. 10 – Piano finanziario

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al

Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, almeno 60 giorni prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro 60 giorni dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffe Tari, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.

2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

3. Il piano finanziario comprende: a) il programma degli investimenti necessari; b) il piano finanziario degli investimenti; c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; d) le risorse finanziarie necessarie.

4. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati: a) il modello gestionale ed organizzativo; b) i livelli di qualità del servizio; c) la ricognizione degli impianti esistenti; d) l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni; e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

5. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Art. 11 - Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683 della Legge 147/2013.

3. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte.

4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche in base ai componenti del nucleo abitativo e per quelle non domestiche in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come riportato nell'**Allegato A** del presente regolamento.

5. L'Allegato A di cui al comma precedente può essere modificato annualmente in sede di approvazione della delibera tariffaria da parte del Consiglio comunale.

6. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.

Art. 12 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con

riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato A del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente dichiarata e comprovata dal soggetto passivo. In mancanza della dichiarazione di cui all'art 25 si fa riferimento a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.I.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

3. Nel caso di pluralità di attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco di cui all'allegato A saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economico-professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 13 - Determinazione numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.

2. La tariffa viene riferita all'unità immobiliare catastale.

3. Per le utenze domestiche occupate da persone fisiche che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici; le variazioni anagrafiche in riferimento alla composizione del nucleo familiare avranno decorrenza dal giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione.

4. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 180 giorni nell'anno solare.

5. I soggetti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, risultanti residenti in una determinata unità abitativa non sono considerati, ai fini dell'individuazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di anziani dimoranti in casa di riposo, soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero, soggetti dimoranti in comunità di recupero, centro socio-educativo, istituto penitenziario. L'assenza deve protrarsi per un periodo non inferiore all'anno e viene considerata a condizione che sia dichiarata ed adeguatamente documentata.

6. Nel caso di abitazioni a disposizione i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza anche se posti in altro comune;

7. Per le utenze domestiche detenute o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per gli alloggi dei cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi intestati ai fini del tributo a soggetti diversi dalle persone fisiche,

tenuti a disposizione od occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 24. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a tre componenti. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente da verifiche e controlli.

8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso od abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

9. Per le abitazioni non di fissa dimora oltre la prima di proprietà o possedute a titolo di usufrutto da residenti del Comune di Bagnone, viene stabilita la tariffa variabile attribuita ai nuclei familiari composti da una unità.

10. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non considerati pertinenze dell'abitazione principale si considerano utenze non domestiche. Alle eventuali pertinenze all'abitazione principale sarà applicata la stessa tariffa dell'abitazione principale.

11. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 14 - Decorrenza del tributo

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno in cui inizia la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa a decorrere dal giorno in cui termina la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.

Art. 15 - Zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è istituito ed attivo. A tal fine si intendono servite le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti identificati dal Contratto di servizio e/o dal Regolamento di servizio, o comunque reso di fatto in via continuativa e, comunque, quelle zone in cui i punti di raccolta sono ubicati ad una distanza non superiore a 400 metri dall'accesso sulla pubblica via delle utenze.

2. Se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta supera i 400 metri, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, il tributo è dovuto nella misura del 40 per cento;

3. Ai fini del calcolo di tali distanze, si ha riguardo al percorso da compiere per depositare i rifiuti a partire dall'accesso dell'utenza sulla strada pubblica. Si precisa che ai fini dell'ottenimento di tale agevolazione non rileva la distanza dai centri di raccolta di materiale differenziato e non è ovviamente applicabile nessuna riduzione nelle zone ove è prevista la raccolta "porta a porta".

4. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 500 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

Art. 16 - Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

Art. 17 - Riduzione per le utenze domestiche (art. 1, c. 659, l. n. 147/2013)

1. Per gli utenti che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, pila o buca, è prevista una riduzione pari al 10% della tariffa variabile, il Consiglio comunale in sede di approvazione annuale della tariffa può individuare una percentuale maggiore.

2. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno in corso, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata in caso di utilizzo di compostiera dalla documentazione attestante il ritiro dell'apposito contenitore. L'Ufficio Ambiente, a tale scopo, fornisce entro il 31 dicembre di ogni anno all'Ufficio Tributi l'elenco dei contribuenti che ne avranno diritto. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

3. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio e/o di raccolta differenziata. Con la presentazione della citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio e/o di raccolta differenziata.

4. fabbricati rurali ad uso abitativo, occupati da imprenditori agricoli o coltivatori diretti iscritti, può essere prevista una riduzione percentuale della tariffa variabile in sede di approvazione annuale delle tariffe da parte del Consiglio comunale.

5. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare e abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 10%;

6. Dal 01/01/2021, così come disposto dalla Legge n. 178 del 30/12/2020 all'art. 1 comma 48, una sola unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani residenti all'estero (a.i.r.e.) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, usufruirà di una riduzione TARI pari ai 2/3 del tributo dovuto;

7. I soggetti interessati ad ottenere le riduzioni previste dal presente articolo dovranno presentare apposita domanda entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno d'imposta di cui si vuole ottenere il beneficio, a pena di decadenza.

Art. 18 - Riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche

1. È accordata la riduzione del 50% della tassa ai titolari di attività economiche nel primo anno di iscrizione a ruolo e del 25% nel secondo anno.
2. In casi eccezionali, in cui per il rispetto di norme di legge statali, regionali o ordinanze sindacali, le attività economiche subiscano un periodo di chiusura forzata superiore ai 30 giorni consecutivi, il Consiglio comunale può accordare una riduzione della quota variabile della tassa rifiuti proporzionata al periodo di chiusura.
3. In casi eccezionali in cui, in sede di definizione delle tariffe, l'Amministrazione comunale ravvisi gli effetti di condizioni tali per cui il normale svolgimento delle attività economiche possa avere un pregiudizio (legato a particolari situazioni di crisi economica locale o nazionale, chiusura di tratti di viabilità che rendano particolarmente difficile raggiungere alcune zone del territorio comunale, eventi calamitosi, e altro) che comporti un riflesso diretto sulla riduzione di produzione di rifiuti prevedibile per l'anno in corso, il Consiglio comunale può deliberare una riduzione della componente variabile della tassa proporzionata alla riduzione ipotizzata. Tale riduzione può essere attribuita tramite richiesta del contribuente non domestico, a norma dell'art. 14, c. 19, del DL n. 201/2011.
4. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti spettano per i locali dove viene svolta l'attività e le loro pertinenze.
5. I soggetti interessati ad ottenere le riduzioni previste dal presente articolo dovranno presentare apposita domanda entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno d'imposta di cui si vuole ottenere il beneficio, a pena di decadenza.

Art. 19 - Esenzioni e inapplicabilità

1. In applicazione dell'articolo 14 comma 19 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201: "Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa".
2. Sono stabilite le esenzioni per le abitazioni occupate da persone in disagiate condizioni economiche specificate all'art. 20. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questo dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
3. Viene stabilita la riduzione del 10%, ai sensi dell'articolo 118 ter del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 convertito in Legge n. 77 del 17/07/2020, per il soggetto passivo obbligato che provveda al pagamento mediante domiciliazione bancaria secondo le modalità stabilite all'articolo 22.

Art. 20 – Esenzione per reddito

1. Si stabilisce l'esenzione dalla TARI per i locali di abitazione e per le loro pertinenze e accessori, per i soggetti che versino in condizioni economiche disagiate. Si considerano in condizioni economiche disagiate i soggetti che abbiano un ISEE inferiore o uguale a € 6.000,00.
2. Le condizioni per l'accesso all'agevolazione sono le seguenti:

- a) i contribuenti interessati ad ottenere queste agevolazioni dovranno presentare domanda sugli appositi moduli corredata dell'attestazione ISEE rilasciata da un CAAF od altro ente autorizzato riferita al reddito dell'anno precedente alla domanda;
- b) non risultino proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale;
- c) non dichiarino redditi fondiari, esclusi quelli della abitazione principale, superiori a 150 euro riferiti ad immobili che non siano stati oggetto di ristrutturazioni o ampliamenti in data successiva all'ultimo accatastamento;
- d) la casa di abitazione non deve appartenere alla categoria catastale A7 - A8 - A9 abitazione in villini;
- e) il reddito deve derivare unicamente da pensione, lavoro dipendente e parasubordinato, assistenza INPS;

3. I soggetti interessati ad ottenere l'esenzione dovranno presentare apposita domanda entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno d'imposta di cui si vuole ottenere il beneficio, a pena di decadenza.

4. Con apposito provvedimento del Funzionario Responsabile della gestione del tributo saranno determinate le modalità e recepiti i tempi per l'inoltro delle richieste e la modulistica necessaria. Sulle dichiarazioni rese l'Ufficio competente si riserva di effettuare i necessari e opportuni controlli.

5. Ogni anno ai fini del riconoscimento dei benefici ai contribuenti in particolare disagio economico-sociale, viene stanziato un fondo nei limiti di compatibilità con le previsioni di bilancio, in caso di incapienza del fondo, le agevolazioni verranno rideterminate proporzionalmente in base al budget assegnato come limite massimo.

Art. 21 – Bonus sociale sul servizio di gestione integrato dei rifiuti (Art. 57 bis, comma 2, D.L. 124/19 convertito in legge n. 157/2019).

1. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 22 – Riduzione per pagamento mediante domiciliazione bancaria (Art. 118 ter, D. L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020)

1. Ai sensi dell'articolo 118 ter del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 convertito in Legge n. 77 del 17/07/2020: "Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere

mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale”.

2. Il Consiglio Comunale definisce annualmente la percentuale di riduzione della tariffa da applicare fino al 20% per il soggetto passivo obbligato che provveda al pagamento mediante domiciliazione bancaria in rata unica alla data di scadenza della prima rata di pagamento.

3. I soggetti interessati ad ottenere la riduzione dovranno presentare apposita domanda entro e non oltre il 31 marzo dell'anno di imposta contenente tutte le informazioni necessarie per procedere con la domiciliazione bancaria. La suddetta domanda sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune sia eventuali variazioni del conto corrente bancario o postale che la volontà di rinunciare alla riduzione in oggetto.

4. Si stabilisce la possibilità di provvedere al pagamento mediante domiciliazione bancaria con la suddivisione delle rate stabilite per il versamento della tariffa previa presentazione apposita domanda entro e non oltre il 31 marzo dell'anno di imposta contenente tutte le informazioni necessarie per procedere con la domiciliazione bancaria. Il Consiglio Comunale potrà definire annualmente eventuali riduzioni in sede di approvazione delle tariffe.

Art. 23 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50 %.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D. Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Art. 24- Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 504/92.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 25 - Dichiarazione di inizio occupazione/detenzione, variazione e cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Tale dichiarazione deve essere presentata su apposito modello messo a disposizione dell'ufficio tributi, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti in quanto il dato viene acquisito annualmente dall'Ufficio Anagrafe.
4. La dichiarazione sia originaria, sia di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, , PEC. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- b. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- d. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

Art. 26 - Riscossione

1. Il Comune riscuote, tramite il proprio concessionario della Riscossione, il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo.
2. Il pagamento degli importi dovuti può essere suddiviso in più rate tutte con scadenza entro l'anno di competenza del tributo; il consiglio comunale con propria deliberazione di approvazione delle tariffe delibera anche la suddivisione in rate e le scadenze, indicando anche la scadenza per il pagamento in un'unica soluzione.

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, ed interessi calcolati al tasso legale dal giorno di scadenza dell'unica soluzione in caso di omesso pagamento o delle singole rate non versate in caso di parziale pagamento e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà con la notificazione di un avviso di accertamento con contestuale irrogazione della sanzione prevista ex lege di ogni importo non versato.

Art. 27 - Termini e modalità di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo, presentano la dichiarazione relativa alla TARI, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni

dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

3. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli occupanti.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, non potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo.

6. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione da questo Comune, sottoscritta dal soggetto obbligato, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica allegando documento d'identità scannerizzato o PEC. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

7. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta; alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale; alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax; alla data di invio della mail nel caso di invio mediante posta elettronica o nel caso di PEC alla data del rapporto di ricevimento.

Art. 28 - Funzionario responsabile e accertamenti

1. La Giunta Municipale designa un Funzionario a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 29 - Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 30 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dei tributi di cui all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 47, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

- a) Gli interessi di mora, relativi all'emissione di avvisi di accertamento sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di tre punti percentuali.
- b) Gli interessi di rateazione di sollecito di pagamento, sono pari al vigente tasso d'interesse legale.
- c) Gli interessi di rateazione di avvisi di accertamento esecutivi, sono pari al vigente tasso d'interesse legale incrementato in due punti percentuali.
- d) Sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza del giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 31 - Destinazione di una quota del gettito derivante dall'accertamento IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi ed all'incentivazione dei dipendenti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata:

- a) in parte al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio comunale preposto alla gestione delle entrate comunali;
- b) in parte al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo ufficio entrate, anche titolare di Posizione organizzativa.

Art. 32 – Somma minima di accertamento

1. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 16,52, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

Art. 33 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Bagnone, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.

2. Non si dà luogo al rimborso di somme, a titolo di sola imposta, ove l'importo da corrispondere sia al di sotto di € 16,52. Nel caso in cui l'importo sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del rimborso.

Art. 34 – Contenzioso

1. Dal 01/01/2016 contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni

ed integrazioni, così come introdotto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 156 del 24/09/2015 introducendo l'istituto del reclamo/mediazione.

2. A seguito della modifica introdotta dall' art. 10, comma 1 del D.L. n. 50/2017 per gli atti impugnabili dal 01/01/2018 la soglia di valore delle controversie tributarie interessate all'obbligo di reclamo e di mediazione tributaria sale da € 20.000,00 a € 50.000,00

3. Per quanto riguarda il valore della controversia, questa si calcola secondo i criteri dettati dall'art. 12 del D.lgs. n. 546 del 1992, ovvero considerando la sola imposta, al netto di sanzioni ed interessi. Negli atti di irrogazione della sole sanzioni, il valore è dato dall'ammontare di queste. Nel caso di reclamo cumulativo ovvero più atti di accertamento, il valore va calcolato con riferimento ad ogni singolo atto e non alla sommatoria delle imposte di tutti gli atti.

4. Il contribuente deve preliminarmente presentare istanza di reclamo/mediazione al Comune di Bagnone, piazza Marconi, 7, altrimenti non potrà procedere con l'eventuale ricorso alla CTP.

5. L'atto contenente sia il ricorso che l'istanza di reclamo-mediazione, va notificato al Comune di Bagnone con le modalità e nel termine previsti per il ricorso. La presentazione dell'istanza reclamo/mediazione comporta la sospensione per 90 gg della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impositivo tributario per consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione. Scaduto tale termine senza alcun accordo, iniziano nuovamente a decorrere i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente.

Art. 35 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

ALLEGATO A

COEFFICIENTI DI APPLICAZIONE TARIFFA FISSA E VARIABILE

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Coeff.	Coeff.
	Ka – fissa	Kb – var.
Famiglie di 1 componente	0,82	0,80
Famiglie di 2 componenti	0,92	1,40
Famiglie di 3 componenti	1,03	1,80
Famiglie di 4 componenti	1,10	3,00
Famiglie di 5 componenti	1,17	3,25
Famiglie di 6 o più componenti	1,21	4,10
Superfici domestiche accessorie	0,82	0,00

UTENZE NON DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE		
Categoria	Coeff.	Coeff.
	Kc fissa	Kd variab.
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,66	5,62
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,85	7,20
Stabilimenti balneari	0,62	3,65
Esposizioni, autosaloni	0,49	3,06
Alberghi con ristorante	1,49	12,65
Alberghi senza ristorante	0,85	6,38
Case di cura e riposo	0,96	8,66
Uffici e agenzie	1,09	10,19
Banche ed istituti di credito e studi professionali	0,53	5,62
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,10	8,33
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,20	10,19
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,00	8,54
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,19	10,10
Attività industriali con capannoni di produzione	0,88	7,50
Attività artigianali di produzione beni specifici	1,00	8,52
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,01	38,50
Bar, caffè, pasticceria	3,83	29,00
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,66	22,57
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,39	20,35
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,58	50,00
Discoteche, night club	1,58	13,42